

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare all'articolo 24, è prevista la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Il Regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». In particolare, il Regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nel medesimo Regolamento.

Nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'art. 13 del Regolamento prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti dalla solidarietà.

Peraltro, dal rafforzamento della sicurezza energetica, conseguente alla definizione e organizzazione, con altri Stati membri, di una reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale derivano benefici di carattere generale.

Infatti, proprio per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà. Tuttavia, si rileva che l'eventuale attivazione di misure di solidarietà a vantaggio di clienti italiani protetti determinerebbe un incremento, in capo ai clienti finali, degli costi per oneri generali di sistema.

Nonostante il Regolamento europeo sia di per sé direttamente applicabile negli Stati membri senza la necessità di un provvedimento nazionale di attuazione e nonostante contenga già i principi che devono ispirare la redazione di tali accordi, l'art. 24 della legge del 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018), ha previsto la delega in favore del Governo al fine di disciplinare, con decreto legislativo, alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente.

In particolare, con il presente schema di decreto legislativo viene modificato il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.



Inoltre, viene modificato il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, per: introdurre la previsione di una valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati Membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, per introdurre la definizione di accordi intergovernativi di solidarietà, per stabilire che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità di definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, nonché per stabilire il ruolo del maggior operatore nazionale di trasporto del gas, del GME e dell'ARERA. Sono inoltre istituite sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 14 dello stesso Regolamento, nonché è specificato che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.

Il presente schema di decreto legislativo è altresì coerente con la raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018 con la quale sono state fornite indicazioni, sebbene non cogenti, sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà.

Il testo segue i criteri della legge di delegazione europea 2018 e i criteri generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, relativamente al criterio di delega concernente l'abrogazione espressa delle disposizioni vigenti incompatibili con il Regolamento (UE) 2017/1938, si fa presente che non risultano norme interne in contrasto con il Regolamento che necessitano di essere abrogate, in quanto con lo schema di decreto legislativo in questione si interviene andando a modificare proprio le norme interessate che necessitano di un aggiornamento.

Inoltre, si evidenzia che è stata introdotta la definizione di "clienti protetti nel quadro della solidarietà", che, in linea con quanto definito dal Regolamento UE 2017/1938, sono i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.

Tali clienti si differenziano dai "clienti protetti" che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 164/2000 sono "i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

I "clienti protetti nel quadro della solidarietà" risultano anche differenti dai clienti vulnerabili che, come previsto dall'articolo 22, comma 2bis del D.Lgs 164/2000 sono, ai sensi della direttiva 2009/73/CE, i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, in particolare, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.



L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, particolare, agli articoli 4, 8 e 42, introducendo, tra l'altro, una valutazione comune dei rischi, la possibilità di definire accordi intergovernativi di solidarietà, nonché prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, secondo i criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177.

L'articolo 3 istituisce sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento (UE).

L'articolo 4 fornisce indicazioni in merito alla copertura finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Nell'ambito della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare all'articolo 24, è prevista la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Con il presente schema di decreto legislativo viene modificato il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

Inoltre, viene modificato il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, per: introdurre la previsione di una valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati Membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, per introdurre la definizione di accordi intergovernativi di solidarietà, per stabilire che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità di definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, nonché per stabilire il ruolo del maggior operatore nazionale di trasporto del gas, del GME e dell'ARERA. Sono inoltre istituite sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 14 dello stesso regolamento, nonché è specificato che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.

Per quanto di interesse, ai fini della presente relazione, rilevano i contenuti dei seguenti articoli.

Il contenuto dell'articolo 4 dello schema, oltre a recare la rituale norma di chiusura in tema di invarianza finanziaria della spesa, sancisce che, rispetto alle innovazioni del quadro normativo apportate ed in linea con gli indirizzi degli organi di vigilanza finanziaria, l'attuazione degli adempimenti discendenti dal regolamento UE 2017/1938 comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si sottolinea, a tal riguardo, come dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle altre Amministrazioni interessate al presente decreto. E' previsto inoltre che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà siano a carico del sistema del gas naturale.

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e, in particolare, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

Al riguardo, si precisa che sia la previsione relativa alla definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, sia quella relativa all'introduzione della possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di stipulare accordi di solidarietà, discendono direttamente dagli obblighi del



regolamento (UE) 2017/1938; le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, agli articoli 4, 8 e 42, introducendo, tra l'altro, una valutazione comune dei rischi, la possibilità di definire accordi intergovernativi di solidarietà, nonché prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, a stabilire le modalità delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, secondo i criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica, in quanto il Ministero dello sviluppo economico svolgerà le attività di competenza senza oneri a carico della finanza, coerentemente alla clausola di invarianza finanziaria, rientrando tali attività nei suoi compiti istituzionali.

L'articolo 3, come previsto nel regolamento UE 2017/1938, disciplina le sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 14 dello stesso regolamento. Si evidenzia che tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 specifica che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale, cioè saranno coperti attraverso l'istituzione di specifiche componenti, definite dall'ARERA, della bolletta per fornitura di gas naturale, e quindi non graveranno sulla finanza pubblica.

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziare, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

ttb

POSITIVO

NEGATIVO

30 OTT. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo apporta, ai sensi dell’articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2019, alcune modifiche alla normativa nazionale per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938.

In particolare, l'articolo 24, definisce i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938 e dispone che *“il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

- a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;*
- b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;*
- c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;*
- d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.”.*

Il legislatore ha inteso aggiornare la normativa vigente (due decreti legislativi) al fine di disciplinare alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento e che mirano a favorire la stipula degli Accordi e facilitare la loro successiva implementazione.

L’intervento è coerente con il programma di Governo e trova la sua *ratio* nella delega al Governo sopra menzionata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 nonché ai sensi della specifica delega di cui all’articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per

modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con il Regolamento (UE) 2017/1938.

A tal fine sono state apportate modifiche alla normativa vigente:

- modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”
- modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopra illustrato, lo schema di decreto in esame modifica la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con il Regolamento UE 2017/1938.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema di decreto è emanato in attuazione degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 nonché ai sensi della specifica delega di cui all'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, al fine di modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con il Regolamento UE 2017/1938.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto in esame modifica la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con il Regolamento UE 2017/1938 e non apporta modificazioni agli ambiti di competenze regionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente le disposizioni degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012, nonché della specifica delega di cui all'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto è emanato al fine di modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con il Regolamento UE 2017/1938, pertanto l'intervento si presenta del tutto in linea con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

E' stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame: *EU Pilot n. (2019)9573 ENER – Apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.*

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Lo schema di decreto in esame si presenta del tutto in linea con le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia attinenti il medesimo o analogo oggetto e non pendono giudizi innanzi alla Corte di Giustizia stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono particolari indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le principali nuove definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle contenute nel Regolamento UE 2017/1938.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In questo schema di decreto legislativo si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento in questione modifica direttamente il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e il decreto legislativo 93/2011.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non richiede l'adozione degli atti attuativi successivi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale e non sono necessarie ulteriori elaborazioni.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.”

Amministrazione proponente: Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze

Referente del Ministero dello sviluppo economico: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La Legge 4 ottobre 2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 24, reca i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1938.

Il citato articolo 24 ha disposto che, nell’esercizio della delega, “il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l’attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l’applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell’applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all’attuazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.”.

Il Regolamento prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell’Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell’Unione dell’energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici».

In particolare, il Regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento o di interruzione di un’infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà, così come definiti nel medesimo Regolamento. Nell’ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l’art. 13 del Regolamento

prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti dalla solidarietà.

Lo schema di decreto in esame è, quindi, volto a modificare la normativa nazionale per adeguarla alle disposizioni del citato Regolamento, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 e dalla delega di cui all'articolo 24 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117.

Infatti, nonostante il Regolamento europeo sia di per sé direttamente applicabile negli Stati membri senza la necessità di un provvedimento nazionale di attuazione, nonché contenga già i principi che devono ispirare la redazione di tali Accordi, l'art. 24 della legge del 4 ottobre 2019, n.117, legge di delegazione europea 2018, ha previsto la delega in favore del Governo al fine di disciplinare, con decreto legislativo, alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente.

Inoltre, il presente schema di decreto legislativo è altresì coerente con la Raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018 con la quale sono state fornite indicazioni, sebbene non cogenti, sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà.

Tenuto conto del ruolo di ARERA nella definizione della copertura economica degli Accordi di solidarietà, il testo è stato condiviso con la stessa ARERA.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in esame modifica il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 e il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 così da definire alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio connessi alla stipula degli Accordi di solidarietà previsti dal Regolamento (UE) 2017/1938.

In particolare, in base allo schema di decreto legislativo in oggetto, per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, il Ministero dello sviluppo economico potrà definire Accordi intergovernativi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso uno Paese terzo, come nel caso della Svizzera attraverso cui si snoda il gasdotto Transitgas che collega l'Italia alle reti gas nordeuropee, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento n. 2017/1938.

Inoltre, nello schema di decreto vengono definiti alcuni aspetti di dettaglio relativi all'operatività di tali Accordi: al Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, è attribuito il compito di stabilire la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarietà degli stessi Stati membri; all'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale è attribuito il compito di provvedere, secondo quanto stabilito in ciascun Accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi; al gestore dei mercati energetici – GME è attribuito il compito di provvedere, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.

Non si rilevano particolari problemi nell'applicazione considerando che la norma va a definire alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento, che è però già direttamente applicabile e, pertanto, la previsione di stipulare Accordi è già direttamente applicabile.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Lo schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 e il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011, ponendosi l'obiettivo di disciplinare alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente.

Lo schema di decreto è predisposto, pertanto, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 e dalla delega di cui all'articolo 24 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, e interviene modificando la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2017/ 1938.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Considerato che l'obiettivo dell'intervento normativo è quello di definire alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del Regolamento nell'ambito della stipula degli Accordi di solidarietà, la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo potrà assumere come parametro di riferimento il numero di Accordi che verranno sottoscritti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce degli obblighi europei e della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, che ha delegato il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/ 1938 e alla definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.

L'eventuale mancata adozione del decreto comporterebbe che la vigente normativa non sarebbe in linea con la normativa europea, ma soprattutto non verrebbero definiti alcuni aspetti operativi utili all'implementazione degli Accordi di solidarietà.

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che l'adozione del decreto in esame è prescritta da una norma di legge e che, in ogni caso, è necessaria per adeguare l'attuale normativa al Regolamento europeo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Possono ravvisarsi benefici di carattere generale derivanti dal rafforzamento della sicurezza energetica, conseguente alla definizione e organizzazione, con altri Stati membri, di una reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale.

Infatti, proprio per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà. Tuttavia, si rileva che l'eventuale attivazione di misure di solidarietà a vantaggio di clienti italiani protetti determinerebbe un incremento, in capo ai clienti finali, degli costi per oneri generali di sistema.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

Il provvedimento non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e pertanto non incide sui relativi costi amministrativi.

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sull'attuazione del provvedimento.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato, in quanto interviene nei casi in cui si verifica una importante emergenza del sistema e non vengono già più seguite le regole di mercato.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi dal momento che lo schema in esame consente di definire alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio, conseguenti alle disposizioni del Regolamento, indispensabili all'implementazione operativa degli Accordi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE

Responsabili dell'attuazione del decreto sono il Ministero dello sviluppo economico, l'ARERA, l'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale e il GME, ciascuno per quanto di competenza.

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al decreto verrà data pubblicità sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

5.2 MONITORAGGIO

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà l'attuazione del decreto ed effettuerà il monitoraggio nell'ambito dell'ordinaria attività di definizione degli Accordi di solidarietà, per il tramite dei propri competenti uffici.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per la redazione dello schema di decreto è stata consultata l'ARERA.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il testo sarà concertato con i Ministeri competenti in materia.